

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DI INCARICHI PER LA RAPPRESENTANZA, ASSISTENZA E PATROCINIO LEGALE

ARTICOLO 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento annulla, aggiorna e sostituisce quello già pubblicato sul sito istituzionale dell’Associazione della Croce Rossa-Organizzazione di Volontariato (di seguito anche “CRI” o “ASSOCIAZIONE”) nella Sezione “CRI Trasparente-Bandi e Gare” e nella sottosezione “Costituzione Elenco di Avvocati”, e disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e buon andamento, e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 12 del 24.10.2018, le modalità e i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale a Professionisti legali esterni alla CRI e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.

Ai fini del presente Regolamento, si intendono incarichi di patrocinio legale esclusivamente gli incarichi, conferiti *ad hoc* aventi natura giuridica di contratti d’opera professionale, di cui agli articoli 2229 e ss. del Codice Civile, consistenti nella trattazione della singola controversia o questione e sono, in quanto tali, sottoposti al regime di cui agli artt. 13 e 56 del d.Lgs. 36/2023 con particolare riferimento:

- i) alle attività di rappresentanza, patrocinio e assistenza in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza;
- ii) alle attività di assistenza e consulenza legale, preparatoria ad un’attività di difesa in un procedimento di arbitrato, conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale;
- iii) al rilascio di pareri legali volti ad acquisire elementi necessari a valutare la possibilità della tutela di una propria posizione giuridica soggettiva attraverso la promozione di un procedimento giudiziario, arbitrale o di conciliazione.

ARTICOLO 2

ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI CRI

Per l’individuazione dei professionisti ai quali conferire gli incarichi di assistenza legale e rappresentanza in giudizio, è istituito un Elenco Avvocati *ad hoc*, tramite apposito regolamento e, successivamente, mediante le candidature pervenute e valutate idonee in relazione ai requisiti richiesti nel bando di avviso pubblico.

ARTICOLO 3

REQUISITI

L’iscrizione nell’Elenco, sempre ammessa e dunque senza limitazioni temporali né quantitative, è consentita ai Professionisti Avvocati, singoli o in forma associata, in possesso dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
2. Eventuale possesso dell’abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
3. Godimento dei diritti civili e politici.

4. Possesso dei requisiti generali a contrarre con la P.A. da attestare mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da produrre contestualmente alla richiesta di iscrizione all'Elenco da parte del Professionista interessato.
5. Possesso per tutta la durata dell'incarico, dei requisiti di carattere generale in analogia con quanto previsto dall'articolo 80 D.lgs. 50/2016.
6. Non aver rappresentato e difeso negli ultimi due anni soggetti controparti della CRI o aver prestato consulenza legale per gli stessi nello stesso periodo. La difesa di controparte non deve essere stata assunta né da colleghi associati né da colleghi di studio non associati;
7. Assenza di provvedimenti di sospensione o altri provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina;
8. Assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
9. Assenza di conflitti di interesse, anche potenziali con la CRI;
10. Essere titolare di valida ed efficace Polizza di "responsabilità professionale" stipulata per un massimale non inferiore ad euro 500.000,00.

È fatto obbligo per il Professionista comunicare tempestivamente la perdita anche di uno solo dei requisiti, che devono sussistere per tutta la durata dell'iscrizione nell'Elenco, pena la immediata cancellazione dallo stesso.

Il Professionista che, in adesione al precedente Regolamento del 18.07.2019, risultasse già iscritto nell'Elenco Avvocati CRI, dovrà prendere – previo avviso via e-mail da parte dell'Associazione – mera visione delle novità introdotte con il presente Regolamento, e qualora non ne condividesse il contenuto, dovrà comunicare alla CRI la propria volontà di cancellarsi dall'Elenco detto. In caso contrario, l'Associazione considererà il Professionista regolarmente iscritto all'Elenco nel rispetto delle indicazioni illustrate in questo Regolamento.

ARTICOLO 4

FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'iscrizione ad ogni singola sezione dell'Elenco avviene su domanda del Professionista, redatta secondo apposito Modello predisposto dall'Associazione e pubblicato sul sito istituzionale da completare in ogni sua parte e trasmettere all'indirizzo di posta elettronica area.legale@cert.cri.it.

L'Elenco avrà durata illimitata con decorrenza dalla data di pubblicazione del Regolamento sul sito istituzionale ed è da considerare aperto ed aggiornato continuamente al fine di consentire l'iscrizione continua ai nuovi Professionisti richiedenti.

Si precisa che per le domande che in sede di valutazione saranno considerate incomplete e/o inesatte, è facoltà di CRI richiedere integrazioni e/o chiarimenti e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine di 15 giorni a decorrere dalla richiesta. L'inosservanza del termine perentorio di cui sopra comporta la definitiva mancata iscrizione nell'Elenco dei Professionisti.

È onere dei soggetti che abbiano già compilato e presentato il Modello di cui al comma 1 comunicare tempestivamente qualunque variazione inerente la sussistenza dei requisiti dichiarati al momento della richiesta di iscrizione nello stesso, pena l'immediata cancellazione.

L'Elenco Avvocati CRI è suddiviso in sezioni come appresso indicato:

- SEZIONE 1 DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE
- SEZIONE 2 DIRITTO PENALE
- SEZIONE 3 DIRITTO AMMINISTRATIVO
- SEZIONE 4 DIRITTO TRIBUTARIO
- SEZIONE 5 DIRITTO DEL LAVORO
- SEZIONE 6 DIRITTO SUCCESSORIO
- SEZIONE 7 DIRITTO DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

ARTICOLO 5

ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE

In caso di verifica della mancanza di anche uno dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente regolamento, la domanda di iscrizione si intenderà non accolta.

La CRI si riserva di chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione che, laddove non pervenute entro 15 giorni dalla richiesta, comporteranno il mancato accoglimento della domanda.

ARTICOLO 6

CANCELLAZIONE DALL' ELENCO

La CRI si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Elenco dei Professionisti al verificarsi delle condizioni che seguono.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione del Professionista quando:

- siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida o che si rifletta in modo negativo sulla moralità o serietà del Professionista; è fatto obbligo per il Professionista di darne comunicazione ai sensi del D.P.R 445/2000, non appena ne ha notizia, pena l'immediata cancellazione dall'Elenco;
- sopravvenienza di un conflitto di interessi potenziale o apparente con l'Associazione.

La CRI provvederà alla cancellazione dei professionisti dall'Elenco nei seguenti casi:

- Fatte salve le specifiche previsioni di cui al presente articolo in ordine alle ipotesi di conflitto di interesse, perdita definitiva o temporanea, di anche uno solo dei requisiti necessari per l'iscrizione previsti dall'articolo 3 del presente regolamento;
- Omessa comunicazione della perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all'articolo 3, necessari per l'iscrizione;
- Rinuncia ad un incarico senza giustificato motivo;
- Assenza di puntualità e diligenza richiesta nell'espletamento degli incarichi loro affidati;
- Inadempienza all'obbligo di aggiornamento dello stato dell'incarico e/o giudizio così come previsto dal successivo art. 8;

- Sopravvenienza di un conflitto di interessi reale.

La cancellazione dall'Elenco comporta l'immediata e insindacabile revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al Professionista e non ancora conclusi, fatto salvo la corresponsione degli onorari per le attività e le fasi effettivamente espletate. In tal caso il Professionista dovrà trasmettere tempestivamente tutti i dati e le informazioni utili al nuovo procuratore incaricato.

ARTICOLO 7

AFFIDAMENTO INCARICHI

I nominativi dei Professionisti inseriti nell'Elenco formano una banca dati di soggetti disponibili all'affidamento di un eventuale incarico al quale la CRI, salvo casi eccezionali, adeguatamente motivati, dovrà fare necessariamente riferimento. Gli incarichi aventi ad oggetto le attività elencate all'articolo 2 che precede, si configurano quali contratti d'opera professionale, di cui agli articoli 2229 e ss. Codice Civile. L'iscrizione nell'Elenco non garantisce in alcun modo ai Professionisti accreditati il diritto a pretese di assegnazione di incarichi da parte dell'Associazione. La *ratio* della composizione dell'Elenco è infatti quella di garantire l'individuazione del soggetto più idoneo all'incarico nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'Associazione si riserva il diritto di scegliere i Professionisti da mettere a confronto tra quelli iscritti nell'Elenco in base a proprie valutazioni e motivazioni, anche connesse all'oggetto, all'importanza della controversia, a ragioni di urgenza ed alle competenze necessarie ad espletare l'incarico. Qualsiasi istanza di chiarimento da parte di altri Avvocati iscritti, salvo i casi previsti dalla Legge, sarà considerata del tutto inammissibile, dovendosi escludere un qualsiasi obbligo di chiarimento da parte della Associazione affidataria.

Ai fini dell'individuazione verranno preventivamente consultati 3 (tre) Professionisti ai quali verrà richiesto di formulare un preventivo dettagliato, suddiviso per fasi, per le prestazioni professionali necessarie. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, in ossequio a quanto suggerito dalle Linee Guida A.N.AC. n. 12 "Affidamenti Servizi Legali", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, entrate in vigore l'8 novembre 2018, e in considerazione del principio di rotazione da applicare anche nella fase degli inviti alla selezione, l'individuazione degli Operatori da invitare di volta in volta avviene sulla base di criteri non discriminatori, individuati sulla base di:

- esperienza e competenza nella materia specifica oggetto del contenzioso, ovvero anche della questione rilevante per la soluzione e pregressa e proficua collaborazione in relazione alla medesima questione.

Tenuta in primaria considerazione la natura dei servizi in questione e l'importanza della qualità delle relative prestazioni, resta salvo il principio di equa ripartizione degli incarichi al fine di evitare che si possano creare rapporti esclusivamente con alcuni professionisti, che verrà valutato esclusivamente sulla base del numero degli incarichi affidati al Professionista, restando quindi totalmente avulso da qualsiasi altro parametro, in particolar modo da quello economico.

Qualora non siano presenti nell'Elenco, per ciascuna sezione ed in base all'esigenza specifica del caso, un numero idoneo di avvocati iscritti, ovvero laddove la complessità specialistica (o comunque della questione trattata) o l'importanza strategica del contenzioso lo giustifichino, l'Associazione si riserva la possibilità di consultare avvocati fuori dall'Elenco purché in possesso dei requisiti di legge e di quelli previsti nel presente Regolamento.

L'offerta dovrà pervenire all'indirizzo di posta elettronica dell'U.O. Acquisti e Contratti (acquisti@cert.cri.it) e nel rispetto del termine assegnato dalla stessa.

L'affidamento diretto dell'incarico a un Professionista determinato è possibile, in presenza di specifiche ragioni logico-motivazionali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarità con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi;
- assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del *thema decidendum* o comunque della questione trattata;
- ragioni di urgenza dovute a termini processuali di costituzione particolarmente ristretti

Ai Professionisti individuati sulla base di quanto prescritto nel presente regolamento è richiesto di formulare un preventivo di parcella, nel rispetto delle vigenti normative, suddiviso per fasi, che quantifichi i costi relativi all'attività prevedibilmente necessaria, in relazione alla durata e alla complessità dell'incarico, comprensivo degli oneri accessori di legge ed eventuali spese vive preventivamente quantificabili. Previa intesa sul preventivo, l'Associazione provvederà a formalizzare il conferimento dell'incarico, per il tramite dell'U.O. Acquisti e Contratti, con contestuale assunzione dei relativi oneri di spesa.

ARTICOLO 8

CONTRATTO

All'atto di conferimento dell'incarico il Professionista sottoscrive apposito contratto che dovrà necessariamente contenere:

- Obbligo del Professionista di assicurare la propria personale presenza alle udienze che verranno celebrate nell'ambito dell'incarico affidatogli, salvo casi di impossibilità oggettiva o di concomitanti superiori ed inderogabili impegni;
- Il compenso professionale, che verrà determinato in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022;
- Obbligo del Professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale;
- Obbligo del Professionista di unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
- Obbligo del Professionista di aggiornare in modo costante l'Associazione sullo stato generale del giudizio, sul rischio di soccombenza, sull'esito delle singole udienze con l'indicazione delle attività poste in essere;
- Obbligo del Professionista di invio all'U.O. Legale in tempi congrui di copia, per visione, di ogni bozza di memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari;
- Obbligo del Professionista alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio oggetto di incarico, di redigere un parere alla CRI in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;

- Obbligo di fornire ogni utile indicazione sull'andamento del procedimento ai fini della determinazione da prevedere nel Fondo rischi.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività da svolgersi fuori sede sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, salvo diversi accordi, vi provvederà il professionista incaricato anche in ordine al corrispettivo dovutogli, con comunicazione alla CRI. In tali casi, pertanto, il preventivo prodotto dal legale sarà comprensivo anche degli oneri e delle spese tutte di domiciliazione. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi della CRI posto che tra il domiciliatario e la CRI non intercorrerà alcun tipo di rapporto né economico e né giuridico.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto con decorrenza 1 gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica anche tra soggetti privati attraverso il Sistema di Interscambio, la CRI ha previsto l'utilizzo del Codice Univoco KRRH6B9 per la ricezione della fattura elettronica. I Professionisti non ricompresi nell'obbligo della fatturazione elettronica, dovranno di volta in volta dichiarare in modo espresso, se intendano uniformarsi o meno agli obblighi di cui al comma precedente.

ARTICOLO 9

CORRISPETTIVO

Fermo restando il principio che il compenso dell'Avvocato deve essere proporzionato all'importanza dell'opera prestata, il corrispettivo al Professionista sarà individuato assumendo quale valore di riferimento le vigenti tabelle forensi, da determinarsi con riferimento al valore dell'affare. Per determinare il valore della controversia ai fini del calcolo del compenso, si fa normalmente riferimento al valore complessivo delle domande proposte dalle parti. Ove, tuttavia, le richieste avanzate in causa siano abnormi ed esorbitanti rispetto all'effettiva entità economica della vertenza, si avrà riguardo al valore effettivo della lite considerando anche gli interessi sostanziali perseguiti dalle parti.

Si precisa che potranno essere previsti e corrisposti acconti al Professionista incaricato che ne abbia fatto formale richiesta nel proprio preventivo e comunque in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere previa presentazione di parcella.

ARTICOLO 10

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REG. UE 2016/679

Con riferimento al trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679, si rimanda all' "informativa sul trattamento dei dati personali", la quale debitamente sottoscritta dal Professionista, sarà acquisita dalla CRI unitamente alla richiesta di iscrizione nell'Elenco. Resta comunque inteso che Ai sensi del I comma dell'articolo 6 Regolamento UE 2016/679, con la richiesta di iscrizione all'Elenco Avvocati CRI e con la sottoscrizione dell'allegato "Modulo iscrizione Elenco Avvocati CRI." , il Professionista ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente necessarie. Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato dalla CRI , presso l'U.O. Legale, con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini, n. 31 – 00151 Roma.

ARTICOLO 11

NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia di Codice di Deontologia forense.

Allegati:

1. Modulo iscrizione Elenco Avvocati CRI
2. Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del REG. 2016/679.